Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

ABC

DEL CONSIGLIERE COMUNALE

Aggiornamento aprile 2016

Sezione degli enti locali

ABC del Consigliere comunale, edizione giugno 2012
Aggiornamento aprile 2016

Nelle pagine che seguono sono elencati gli aggiornamenti rispetto all'edizione giugno 2012 a seguito dell'entrata in vigore di modifiche di disposti della Legge organica comunale (LOC), del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (RALOC) e del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni (Rgfc).

Nell'aggiornamento sono riprese le Schede dell'ABC con riportati testualmente titoli e pagina dei paragrafi in cui vi sono gli aggiornamenti; è inoltre indicata la portata degli stessi (modifica o aggiunta).

La documentazione è suddivisa per schede in modo da poter inserire i fogli nelle corrispettive pagine dell'originale.

II. Cos'è il Consiglio comunale

5. Le competenze decisionali del Consiglio comunale

SCHEDA II.B Tipologia delle competenze del Consiglio comunale secondo l'art. 13 LOC

Paragrafo modificato

Competenze politiche o di altra natura (pag. 3)

Modifica

- *art. 13 cpv. 1 let. p LOC* (in vigore dal 1. gennaio 2015): il Legislativo nomina a **maggioranza semplice** i delegati negli enti di diritto pubblico o privato di cui il Comune è parte; sono riservati i casi di competenza municipale.
  Rispetto alla situazione precedente la designazione da parte del Legislativo comunale dei delegati dei Comuni negli enti di diritto pubblico e privato **non** deve ora più rispettare criteri di ripartizione proporzionale, in base alle forze politiche presenti in Consiglio comunale. Il Legislativo è libero di scostarsi da criteri di ripartizione politica e potrà tener conto di altri criteri (vedi competenze tecniche, conoscenze del settore, capacità individuali degli interessati, ecc.), consolidando le stesse in decisioni di nomina rese **a maggioranza semplice**.

III. Come decide il Consiglio comunale: dal messaggio municipale alla risoluzione del Consiglio comunale

Fase I
La procedura che conduce alla seduta del Consiglio comunale: il ruolo del Municipio, del Presidente e delle sue Commissioni

SCHEDA III.A Messaggio municipale

Paragrafo modificato

Termine di licenziamento dei messaggi municipali, trasmissione e consultazione degli stessi (pag. 3)

Aggiunta

Secondo la modifica *dell'art. 49 LOC*, entrata in vigore il 1. settembre 2014, la seconda seduta ordinaria del Consiglio comunale **riferita ai conti preventivi** deve tenersi entro il **31 dicembre**; qualsiasi proroga va concessa dall'Autorità superiore; la relativa richiesta va motivata e inoltrata dal Presidente del Consiglio comunale d'intesa con il Municipio, entro il **30 novembre** (vedi anche in seguito modifica *SCHEDA III.B/2*).
Il **messaggio sui conti preventivi** deve inoltre essere licenziato e trasmesso ai consiglieri comunali entro il **30 ottobre** dell'anno precedente a cui il preventivo si riferisce *(art. 56 cpv. 1 LOC)*.
In assenza di un preventivo approvato dal Legislativo, il Municipio può effettuare spese e incassare ricavi **solo** se questi hanno base legale in altri atti, segnatamente in leggi, convenzioni o statuti; sono riservati i casi d'urgenza *(art. 157a cpv. 1 LOC)*. Se per due volte in un quinquennio il preventivo non è approvato entro i termini di legge, il Consiglio di Stato sospende il versamento di aiuti, sussidi e contributi cantonali al Comune fino all'approvazione del preventivo *(art. 157a cpv. 2 LOC)*.

Con la modifica *dell'art. 11a RALOC,* entrata in vigore il1. luglio 2015, ogni consigliere comunale può segnalare un recapito elettronico e chiedere che gli atti di convocazione, **i messaggi municipali**, i rapporti commissionali e i verbali delle sedute del Legislativo gli siano inviati in formato elettronico; va garantita la sicurezza dei dati nella trasmissione. Rispetto alla situazione precedente vi è ora un diritto alla trasmissione elettronica da parte dei membri del Legislativo.

Prima della risoluzione del Consiglio comunale, i messaggi sono pubblici e consultabili secondo le modalità e i tempi previsti *dall'art. 11 RALOC*. Quando la procedura davanti al Consiglio comunale è conclusa e la relativa risoluzione cresciuta in giudicato, i messaggi rimangono consultabili secondo la procedura prevista dalla Legge sull'informazione e la trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (vedi modifica *art. 11 RALOC* in vigore dal 1. gennaio 2013).

Paragrafo modificato

Il ritiro e il rinvio del MM (pag. 3)

Aggiunta

Con la modifica *dell'art. 57 LOC*, entrata in vigore il 1. settembre 2014, è stato specificato nel disposto che l'eccezione riferita ai conti è da intendersi **sia per i conti consuntivi che per i conti preventivi.**

SCHEDA III.B Convocazione delle sedute del Consiglio comunale

Paragrafo modificato

Termine delle sedute ordinarie (pag. 2)

Modifica

Secondo la modifica *dell'art. 49 LOC*, entrata in vigore il 1. settembre 2014, la seconda seduta ordinaria del Consiglio comunale riferita ai **conti preventivi** deve tenersi entro il **31 dicembre**; qualsiasi proroga va concessa dall'Autorità superiore; la richiesta di proroga va motivata e inoltrata dal Presidente del Consiglio comunale d'intesa con il Municipio, entro il **30 novembre** (vedi anche in seguito modifica *SCHEDA III.B/2*).
Il **messaggio sui conti preventivi** deve inoltre essere licenziato e trasmesso a consiglieri comunali entro il **30 ottobre** dell'anno precedente a cui il preventivo si riferisce *(art. 56 cpv. 1 LOC)*.

Paragrafo modificato

Convocazione delle sedute ordinarie (pag. 2)
Modalità di convocazione delle sedute straordinarie (pag. 2)

Aggiunta

Con la modifica *dell'art. 11a RALOC*, entrata in vigore il 1. luglio 2015, ogni consigliere comunale può segnalare un recapito elettronico e chiedere che **gli atti di convocazione**, i messaggi municipali, i rapporti commissionali e i verbali delle sedute del Legislativo gli siano inviati in formato elettronico; va garantita la sicurezza dei dati nella trasmissione.

SCHEDA III.D Esame delle Commissioni del Consiglio comunale e rapporti commissionali

Paragrafo modificato

Termine di consegna del rapporto commissionale (pag. 3)

Aggiunta

Con la modifica *dell'art. 11a RALOC,* entrata in vigore il 1. luglio 2015, ogni consigliere comunale può segnalare un recapito elettronico e chiedere che gli atti di convocazione, i messaggi municipali, **i rapporti commissionali** e i verbali delle sedute del Legislativo gli siano inviati in formato elettronico; va garantita la sicurezza dei dati nella trasmissione.

Fino alla risoluzione del Consiglio comunale pure i rapporti commissionali sono pubblici e sono consultabili secondo le modalità e i tempi previsti *dall'art. 11 RALOC.* Quando la procedura davanti al Consiglio comunale è conclusa i rapporti sono consultabili secondo la procedura prevista dalla Legge sull'informazione e la trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (vedi modifica *art. 11 RALOC*, in vigore dal 1. gennaio 2013).

Fase II
La seduta del Consiglio comunale: le discussioni e le votazioni, il ruolo del Presidente

SCHEDA III.N Controproposte e procedura delle votazioni eventuali

Paragrafo modificato

Proposte di modifica rispetto alla proposta municipale (altrimenti dette controproposte o emendamenti) (pagg. 1 e 2)

Modifica e aggiunta

Con la modifica *dell'art. 38 cpv. 2 LOC*, entrata in vigore il 1. settembre 2014, è stato introdotto il principio per il quale le proposte di emendamento ai messaggi municipali dovranno essere presentate **in tutti i casi per iscritto,** e meglio:

- in un rapporto commissionale;
- la formulazione per iscritto - con consegna della stessa al Presidente del Consiglio comunale - dovrà essere rispettata anche quando le proposte di modifica sono presentate e formalizzate direttamente dai consiglieri in seduta.

Con la modifica *dell'art 162 LOC*, in vigore dal 20 aprile 2012, sono state inoltre apportate le seguenti linee guida in tema di **controproposte sul moltiplicatore**.
Al Municipio compete proporre al Legislativo la percentuale di moltiplicatore attraverso apposito messaggio municipale, oppure nel messaggio sui conti preventivi inserendo un punto separato nel dispositivo di approvazione dei conti.
Alla Commissione della gestione, rispettivamente a singoli consiglieri comunali, è data la facoltà di proporre (in sede di esame del messaggio municipale) **una proposta alternativa di moltiplicatore** (controproposta o emendamento) rispetto a quella del messaggio municipale *(art. 162 cpv. 3 e art. 38 cpv. 2 LOC)*.
Nel **rapporto commissionale**, la Commissione della gestione può proporre, motivandola e avuto riguardo degli interessi finanziari del Comune, una controproposta **senza limiti di sorta**.
Al **singolo consigliere comunale** è invece data facoltà di portare emendamenti alla proposta del messaggio municipale, poste le seguenti **condizioni cumulative**:

- la proposta alternativa **non** può scostarsi da quella municipale di **+/- 5 punti**;
- la proposta va **comunicata** (al Municipio, alla Commissione della gestione e al Presidente del Legislativo) **almeno 10 giorni prima della seduta** di Legislativo. La **Commissione della gestione** si esprimerà con un breve rapporto sulla stessa.

Il moltiplicatore d'imposta **non** potrà invece essere oggetto di proposta di mozione *(art. 67 cpv. 1 LOC)*; nemmeno potrà essere oggetto di iniziativa popolare ai sensi *dell'art. 76 e segg. LOC.*

Paragrafo modificato

Modalità di voto in caso di presenza di controproposte rispetto alla proposta municipale (pag. 4)

Aggiunta

La modifica *dell'art. 9 RALOC*, entrata in vigore il 16 aprile 2013, ha portato alla seguente specificazione nel disposto.
Se nelle fasi preliminari della procedura di votazione eventuale l'esito della votazione è di **parità,** si procede per **sorteggio.** In caso di parità si determina pertanto mediante sorteggio quale delle proposte viene fatta proseguire nelle successive fasi della votazione eventuale, rispettivamente viene messa in votazione finale per il raggiungimento della maggioranza ai sensi *dell'art. 61 LOC.*

SCHEDA III.O Verbale del Consiglio comunale

Paragrafo modificato

Redazione e modalità di approvazione e di trasmissione del verbale (pag. 2)

Aggiunta

Con la modifica *dell'art. 11a RALOC,* entrata in vigore dal 1. luglio 2015, ogni consigliere comunale può segnalare un recapito elettronico e chiedere che gli atti di convocazione, i messaggi municipali, i rapporti commissionali e **i verbali delle sedute del Legislativo** gli siano inviati in formato elettronico; va garantita la sicurezza dei dati nella trasmissione.

IV. Gli strumenti di partecipazione del consigliere comunale e del cittadino

SCHEDA IV.A Interpellanza

Paragrafo modificato

Forma dell'interpellanza (pag. 2)

Aggiunta

Con la modifica *dell'art. 66 cpv. 3 LOC*, entrata in vigore il 15 maggio 2015, è stata conferita facoltà agli interpellanti di trasmettere l'interpellanza al Municipio **anche in formato elettronico**, prima della seduta del Legislativo.
Se ciò avviene entro il termine di 7 giorni prima della seduta di quest'organo, il Municipio è poi tenuto a rispondere in occasione della stessa alla trattanda *Mozioni* e *interpellanze.*

SCHEDA IV.C Mozione

Paragrafo modificato

Quali oggetti può riguardare una mozione (pag. 1)

Aggiunta

Con la modifica in vigore dal 20 aprile 2012, *all'art. 67 cpv. 1 LOC* è stato specificato che il moltiplicatore non può essere oggetto di una mozione.

SCHEDA IV.E Referendum

Paragrafo modificato

Procedura (pag. 2)

Modifica

Con la modifica *dell'art. 75 cpv. 5 LOC*, entrata in vigore il 1. gennaio 2015, il Municipio, dopo aver riconosciuta la regolarità e la ricevibilità delle domanda di referendum, deve sottopone la risoluzione alla votazione popolare al più tardi **entro cinque mesi** dalla pubblicazione all'albo della stessa.

SCHEDA IV.F Iniziativa popolare

Paragrafo modificato

Procedura (pag. 2)

Modifica

Con la modifica *dell'art. 77a cpv. 1 LOC*, entrata in vigore il 1. gennaio 2015, se il Consiglio comunale aderisce all'iniziativa questa si ritiene accolta e la consultazione non ha luogo. Se non aderisce, è sottoposta a votazione popolare al più tardi **entro cinque mesi** dalla pubblicazione della risoluzione del Consiglio comunale.

SCHEDA IV.G Ricorso al Consiglio di Stato

Paragrafo modificato

I termini di ricorso (pag. 2)

Modifica

Con la modifica *dell'art. 213 cpv. 2 LOC*, entrata in vigore il 1. marzo 2014, il termine di ricorso contro le risoluzioni degli organi comunali è **30 giorni**.
Fanno eccezione le risoluzioni in applicazione di leggi speciali che dovessero prevedere espressamente termini di ricorso diversi.

SCHEDA IV.H Istanza di intervento all'Autorità di vigilanza

Paragrafo modificato

Quando viene avviata una procedura di vigilanza (pag. 1)

Aggiunta

Nota 1 a piè di pagina

1 Compiti generali di vigilanza

In base alla modifica dell'art. 206 cpv. 1 LOC, entrata in vigore il 1. settembre 2014, se i conti comunali non sono approvati, il Municipio ne fa immediato rapporto al Consiglio di Stato; il Governo statuisce in merito, **ritenuto però che i preventivi sono come regola ritornati agli organi comunali.**

V. Le Leggi del Comune; lo svolgimento di compiti comunali attraverso soggetti esterni all'amministrazione comunale

1. Le leggi del Comune

SCHEDA V.A Regolamenti comunali

Paragrafo modificato

Esposizione (pag. 2)

Modifica

In base alla modifica *dell'art. 187 let b LOC*, in vigore dal 1. settembre 2014, i regolamenti approvati dal Legislativo comunale in tutti i Comuni devono essere esposti al pubblico **per 30 giorni** durante i quali è possibile inoltrare ricorso al Consiglio di Stato; nei Comuni a regime di Consiglio comunale per un periodo di 45 giorni durante il quale è possibile promuovere referendum.

VI. Come avvicinarsi alla gestione finanziaria del Comune

2. Il preventivo

Paragrafo modificato

2.1.2 L'ammortamento (pagg. 12 e 13)

Modifica

A seguito della modifica *dell'art. 158 cpv. 2 LOC*, in vigore dal 1. gennaio 2017, l'obbligo di ammortamento minimo complessivo per i beni amministrativi - finora al 10% - sarà ridotto all'8%.

Modifica Tabella a pag. 13

A seguito della modifica *dell'art. 158 cpv. 2 LOC*, in vigore dal 1. gennaio 2017, i dati sugli ammortamenti della Tabella sono pertinenti fino ai preventivi 2016. A partire dai preventivi 2017, il tasso complessivo di ammortamento dei beni amministrativi sarà dell'8% (modifica nel titolo *"Beni amministrativi (min. 8%))"*.

4. Il consuntivo

Paragrafo modificato

4.1 Il consuntivo del conto di gestione corrente (pagg. 24 e 25)

Modifica

Penultima riga del quinto paragrafo, va apportata la seguente modifica: "… *minimo complessivo dell'8% …*".
Seconda riga del sesto paragrafo, la correzione deve essere "…*non sottoposti al minimo dell'8%…*".

Modifica Tabella a pag. 25

A seguito della modifica *dell'art. 158 cpv. 2 LOC*, a decorrere dalla sua entrata in vigore il 1. gennaio 2017, i titoli delle Tabelle vanno modificati come segue:

- prima Tabella: *"Ammortamenti soggetti al minimo dell'8%"*;
- seconda Tabella*: "Ammortamenti* **non** *soggetti al minimo dell'8%".*